

## Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)

#### Art. 20

#### Interventi a favore dei settori dell'artigianato, turismo, commercio e dei siti inclusi nel Parco geominerario della Sardegna

1. Per lo sviluppo e il sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 150.000 (UPB S06.02.002).
2. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per favorire la partecipazione delle imprese sarde all'EXPO 2015. Il relativo programma di intervento è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime nel termine di cinque giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito (UPB S06.02.002).
3. Al fine di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio a fini turistico-ricettivi, la Giunta regionale predispone un programma di finanziamento a favore degli enti locali attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di alberghi diffusi e/o ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nelle zone omogenee A. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.02.003).
4. Il termine finale per l'integrazione della documentazione a corredo delle istanze presentate per l'accesso ai contributi per l'annualità 2014 relativi a manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui all'articolo 1, comma primo, lettera c), della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2014, n. 5/54 e ai successivi provvedimenti attuativi, è fissato al 24 marzo 2015. Ai corrispondenti oneri, stimati in euro 250.000, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2015 in conto dell'UPB S06.02.002.
- 5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, con le relative pertinenze minerarie, costituisce un nuovo giacimento culturale generato dalla passata attività mineraria che, anche a seguito del riconoscimento internazionale dell'UNESCO ottenuto per i siti inclusi nelle aree del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, è conservato e tutelato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo ai fini produttivi.**
- 6. Nel rispetto delle esigenze di conservazione e di tutela del patrimonio minerario dismesso, la Regione promuove e favorisce il riutilizzo dello stesso patrimonio per fini produttivi diversi da quelli minerari con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.**
- 7. Il riutilizzo dei siti minerali dismessi e delle relative pertinenze ai fini produttivi diversi da quelli minerari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale, previo parere dell'ente locale territorialmente competente, da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, e la loro conduzione è soggetta alla specifica normativa in materia di miniere.**
- 8. Fatta salva la competenza del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e dei comuni interessati ai quali la Regione riserva assoluta priorità, la concessione per la gestione dei siti minerari e delle relative pertinenze minerarie per finalità produttive diverse da quelle minerarie, può essere rilasciata dalla Regione ad altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e che dimostrino di possedere le capacità tecniche e finanziarie per assicurarne la loro conduzione.**
- 9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7.**